

ESENZIONI IMU 2020 – OBBLIGO DICHIARATIVO ENTRO IL 30/06/2021

I soggetti che nel corso del 2020, per effetto dei vari decreti emanati alla luce dell'emergenza causata da Covid-19 sono tenuti a rispettare la scadenza del 30/06/2021 relativa all'obbligo dichiarativo.

Si tratta in particolare degli esercenti attività nel comparto turistico e alberghiero, esentati dal versamento della prima rata dell'IMU (Decreto Rilancio) e poi anche del saldo (Decreto Agosto), unitamente agli esercenti attività nell'ambito dello spettacolo. Si aggiungono inoltre i soggetti delle attività maggiormente colpite dalle restrizioni autunnali (Decreti Ristori)

A disporre i casi dell'obbligo dichiarativo è la Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 769 L. 160/2019) e dalle FAQ del Dipartimento delle Finanze ([FAQ dell'8 giugno 2021](#)),

L'invio è necessario ogni volta in cui nell'anno d'imposta di riferimento si siano verificate **variazioni relative a dati ed elementi** dichiarati, che incidono sulla determinazione dell'IMU dovuta.

In ogni caso, il MEF prevede che debba essere presentata la dichiarazione:

“in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione della **dichiarazione IMU 2021**, la FAQ del Dipartimento delle Finanze specificano che i soggetti passivi che non hanno versato l'imposta nel corso del 2020 dovranno barrare la casella *“Esenzione”*.

L'obbligo dichiarativo, necessario per mettere il Comune a conoscenza di una condizione che incide sulle verifiche relative al corretto versamento IMU, **non sussiste in ogni caso quando l'esenzione viene meno**, considerando che le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono di carattere temporaneo.

I titolari di partita IVA che hanno beneficiato dell'esenzione nell'anno 2020 non dovranno quindi dichiarare il ripristino dell'obbligo di pagamento dell'imposta per gli anni successivi.

Per gli ENC permane l'obbligo dichiarativo annuale previsto ex art. 1 co. 770 L. 160/2019.